

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1899-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GEREMICCA, FERRARA, D'AMBROSIO, BRESCIA, ALINOVİ,
CALVANESE, AULETA, BELLOCCHIO, FRANCESE, RIDI,
SCHETTINI, NAPPI, NARDONE**

Presentata il 18 novembre 1987

Delega per l'utilizzazione del personale in servizio presso
le strutture dei commissari straordinari per il programma
di edilizia a Napoli

*(Già articolo 18 della proposta di legge n. 1899 stralciato, con
deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 27 febbraio 1989)*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTT. 1-17.

.....
.....
.....
.....

ART. 18.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 1988 decreti aventi valore di legge ordinaria per l'utilizzazione presso altre amministrazioni del personale in servizio presso le strutture commissariali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 ottobre 1987, n. 415.

2. I decreti di cui al comma 1 dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) inserimento, a domanda, nei ruoli speciali istituiti ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, presso la regione Campania ed il comune di Napoli;

b) rientro presso le strutture di provenienza del personale appartenente ad altre amministrazioni che non si avvalga della facoltà di cui al punto *a)*;

c) gradualità e tempestività dei trasferimenti e rientri di cui ai punti *a)* e *b)* in corrispondenza alla progressiva realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge;

d) mantenimento del trattamento economico e normativo raggiunto se ed in quanto compatibile con la disciplina contrattuale vigente in applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426;

e) inserimento preferenziale del personale che si sia avvalso della facoltà di cui al punto *a)* in strutture, da costituire presso la regione Campania ed il comune di Napoli, che siano primariamente dirette a fornire:

1) supporto tecnico ed operativo alla formulazione ed attuazione di programmi d'intervento regionali e comunali;

2) valutazione di efficienza e di efficacia dei programmi medesimi;

3) supporto tecnico ed operativo per l'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate dalla regione agli enti locali.

ART. 19.

.....
.....
.....
.....